Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2021

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza E.V. contro la Svizzera del 18 maggio 2021 (ricorso 77220/16)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di un cittadino cileno residente in Svizzera dalla nascita in seguito a condanna per violazione dell'integrità sessuale

Il caso riquarda l'espulsione dalla Svizzera di un cittadino cileno che vi risiedeva dalla nascita e che è stato oggetto di numerose condanne penali, in particolare per violazione dell'integrità sessuale. Davanti alla Corte, il ricorrente ha fatto valere che la sua espulsione è contraria all'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte ha ricordato che l'espulsione di immigrati di lunga durata deve rappresentare l'eccezione. Ha ritenuto che la decisione contestata costituisce un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata in ragione della sua nascita e della lunghissima durata di permanenza in Svizzera. La Corte concorda con il parere del Governo, secondo cui il ricorrente ha commesso infrazioni gravi contro beni giuridici particolarmente importanti e le sue azioni hanno comportato sanzioni penali severe. Inoltre, i suoi reati si sono protratti per un arco di tempo considerevole. La Corte ha inoltre tenuto conto che il ricorrente aveva mantenuto un comportamento corretto dal 2013, che aveva dei legami molto forti con la Svizzera e pochi legami con il Cile, dove non si era mai recato prima della sua espulsione. La Corte ha tuttavia rilevato che la sua età relativamente giovane, la sua conoscenza dello spagnolo e la sua formazione professionale erano tali da facilitarne l'integrazione nel Paese d'origine. Infine, la Corte ha giudicato importante che il Tribunale federale avesse proceduto a un esame sufficiente e convincente del caso. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione Soukup contro la Svizzera dell'11 maggio 2021 (ricorso 5493/16)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); cancellazione dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. c CEDU); rifiuto della richiesta di interrogare la parte avversa, cancellazione dal ruolo in seguito a una dichiarazione unilaterale del Governo

La ricorrente allega, tra le altre cose, che il rifiuto senza sufficiente motivazione della sua richiesta di interrogare la parte avversa per chiarire se esista o meno un accordo orale tra le parti di una procedura civile sull'uso di un locale di riscaldamento ha pregiudicato il suo diritto a un processo equo. In seguito al fallimento dei tentativi di composizione amichevole, il Governo ha informato la Corte della sua intenzione di formulare una dichiarazione unilaterale al fine di risolvere la questione sollevata dalla ricorrente. Nella sua dichiarazione ha riconosciuto che i fatti all'origine del ricorso costituivano una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU e si è dichiarato disposto a versare alla ricorrente un importo di 10 000 CHF come risoluzione definitiva del caso. Considerata in particolare la natura delle concessioni oggetto della dichiarazione e l'importo dell'indennizzo proposto, la Corte ha stimato che un esame del ricorso non era più giustificato e lo ha cancellato dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. c CEDU).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza Kurt contro l'Austria del 15 giugno 2021 (ricorso 62903/15)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); omicidio del figlio della ricorrente da parte del suo sposo nonostante le misure di protezione contro la violenza domestica

Il caso riguarda l'omicidio del figlio della ricorrente da parte del suo sposo nonostante una misura di protezione ordinata dalla polizia nei confronti di quest'ultimo, in seguito a una denuncia per violenza domestica. Davanti alla Corte, la ricorrente ha invocato gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, asserendo che le autorità austriache non hanno garantito protezione a lei e ai suoi figli contro lo sposo violento. Secondo la Corte non c'è stato nessun ritardo e nessuna inerzia da parte delle autorità nazionali di fronte alle indicazioni di violenza domestica formulate dalla ricorrente. Per quanto concerne l'apprezzamento dei rischi da parte delle autorità, la Corte ha stimato, in primo luogo, che le autorità avevano condotto la valutazione dei rischi in modo autonomo e proattivo, procedendo a interrogare tutte le persone implicate e verificando in particolare se vi fossero armi registrate a nome dello sposo della ricorrente. La Corte ha anche considerato che la stima dei rischi esequita dalla polizia ha tenuto conto dei principali fattori di rischio noti in questo contesto. Alla luce di tutti gli elementi a loro disposizione, le autorità hanno concluso che la ricorrente rischiava di subire ulteriori violenze e hanno adottato una misura d'interdizione e di protezione contro il suo sposo. La Corte non ha individuato ragioni per rimettere in discussione la valutazione delle autorità interne secondo la quale, all'epoca considerata, non era possibile prevedere gli atti che l'uomo avrebbe commesso in seguito. Di conseguenza, le autorità non erano affatto tenute ad adottare misure operative preventive supplementari. Nessuna violazione dell'articolo 2 nel suo aspetto materiale (dieci voti contro sette).

Sentenza E.G: contro la Repubblica di Moldavia del 13 aprile 2021 (ricorso 37882/13)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); mancata esecuzione della pena inflitta all'autore di un'aggressione sessuale

Il caso riguarda un'aggressione sessuale di cui la ricorrente è stata vittima e nello specifico la mancata esecuzione della pena inflitta a uno dei tre aggressori. All'aggressore in questione era stata concessa l'amnistia sebbene fosse ricercato dalle autorità e non avesse mai scontato la pena. In seguito, l'amnistia è stata annullata. Tuttavia, il periodo di tempo di circa un anno durante il quale l'aggressore ha beneficiato dell'amnistia ha permesso a quest'ultimo di lasciare la Repubblica di Moldavia poco prima dell'entrata in vigore dell'ultima decisione di annullamento. Invocando l'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) e dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della CEDU, la ricorrente ha fatto valere che lo Stato non ha adempiuto gli obblighi positivi consistenti nell'esecuzione effettiva della decisione di condanna del suo terzo aggressore. Nello specifico, si lamenta della decisione di concedere l'amnistia a quest'ultimo e, per quanto concerne i periodi in cui egli non ha beneficiato dell'amnistia, dell'omissione da parte delle autorità di cercarlo attivamente. La Corte ha ricordato che le amnistie e i condoni dipendono essenzialmente dal diritto interno degli Stati membri e che di norma non sono contrari al diritto internazionale, fatto salvo per ciò che concerne gli atti che costituiscono violazioni gravi dei diritti fondamentali. Ha considerato che l'aggressione sessuale subita dalla ricorrente costituisce una grave violazione dei diritti di quest'ultima alla propria integrità fisica e morale. Secondo la Corte le misure adottate dallo Stato per mettere in atto la pena nei confronti dell'aggressore non sono state sufficienti se si considera il suo obbligo di eseguire le condanne penali pronunciate

contro gli autori dell'aggressione sessuale. Sia la concessione dell'amnistia, sia le manchevolezze delle autorità nell'esecuzione della pena non sono state conformi agli obblighi positivi propri dello Stato moldavo in virtù delle garanzie invocate. Violazione degli articoli 3 e 8 CEDU (unanimità).

Sentenza K.I. contro la Francia del 15 aprile 2021 (ricorso 5560/19)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); espulsione di uno straniero il cui statuto era stato revocato in seguito a una condanna per fatti di terrorismo

Il caso riguarda un cittadino russo di origine cecena, giunto in Francia ancora minorenne, che ha ottenuto lo statuto di rifugiato. A causa della sua condanna per fatti di terrorismo e poiché la sua presenza in Francia costituiva una grave minaccia per la società francese, l'autorità competente ha revocato il suo statuto di rifugiato e ha ordinato la sua espulsione verso la Russia. Invocando l'articolo 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti), il ricorrente ha fatto valere che un allontanamento verso la Federazione russa lo esporrebbe a trattamenti contrari a tale garanzia. Dopo aver rilevato che, in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Consiglio di Stato francese, la revoca dello statuto di rifugiato non ha alcuna incidenza sulla qualità di rifugiato, la Corte ha ricordato che sapere se l'interessato ha effettivamente mantenuto la qualità di rifugiato è un elemento di cui le autorità interne devono tenere particolarmente conto al momento della valutazione, in relazione all'articolo 3 CEDU, della natura reale del rischio che l'interessato sostiene di subire in caso di espulsione verso il suo Paese d'origine. La Corte ha ritenuto che, nel valutare i rischi per il ricorrente in caso di ritorno in Russia, le autorità francesi non abbiano specificamente tenuto conto del fatto che egli avesse presumibilmente conservato la qualità di rifugiato a dispetto della revoca dello statuto. Violazione dell'articolo 3 CEDU nel suo aspetto procedurale (unanimità).

Decisione Terhes contro la Romania del 20 maggio 2021 (ricorso 49933/20)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); misura di confinamento adottata nel quadro della lotta al COVID-19

Il caso concerne la misura di confinamento adottata dal governo rumeno dal 24 marzo al 14 maggio 2020 che limitava le uscite dalla propria dimora. Invocando l'articolo 5 paragrafo 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), il ricorrente sostiene che la misura contestata costituiva una privazione della libertà. La Corte ha considerato che il confinamento non può essere equiparato alla misura degli arresti domiciliari. Il livello delle restrizioni alla libertà di circolazione imposte al ricorrente non permetteva di considerare che il confinamento generale imposto dalle autorità avesse costituito una tale misura, soprattutto in ragione del fatto che il ricorrente aveva la libertà di uscire dal proprio domicilio per diverse ragioni, che non era oggetto di sorveglianza individuale da parte delle autorità, che non aveva affermato di essere costretto a vivere in uno spazio esiguo e che non si era trovato nell'impossibilità di intrattenere contatti sociali. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorrente non poteva considerarsi privato della sua libertà ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Ricorso irricevibile per incompatibilità *rationae materiae* con le disposizioni della Convenzione (unanimità).

Sentenza Denis e Irvine contro il Belgio del 1° giugno 202 (ricorsi 62819/17 e 63921/17)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5 par. 1 CEDU); prolungamento dell'internamento dei ricorrenti nonostante le infrazioni all'origine della misura non potessero più essere alla base di una decisione d'internamento

Il caso riguarda due ricorrenti internati sulla base di una legge del 1930 dopo aver commesso furti (Denis nel 2007) e tentativi di furto (Irvine nel 2002). Davanti alla Corte i ricorrenti contestavano, invocando l'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, il rifiuto della giurisdizione belga di rimetterli in libertà in seguito all'entrata in vigore, nell'ottobre 2016, di una nuova legge secondo la quale un furto o un tentativo di furto non costituisce un motivo per una decisione d'internamento. La Corte ha rilevato che la privazione della libertà dei ricorrenti concerne la detenzione di alienati e che il loro internamento costituisce una misura di sicurezza, contemplata dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera e della Convenzione, e non una pena. La Corte ha precisato che tale disposizione esige che l'alienazione sia stata stabilita in modo probante (prima condizione), che il disturbo abbia un carattere o un'entità tali da legittimare l'internamento (seconda condizione) e che il disturbo persista per tutta la durata dell'internamento (terza condizione). La Convenzione quindi non richiede che si tenga conto, al momento del controllo del persistere dei disturbi mentali, della natura dei fatti alla base dell'internamento commessi dall'interessato. La Corte ha constatato che le giurisdizioni interne avevano esaminato le domande di rimessa in libertà definitiva dei ricorrenti in ottemperanza a tali condizioni. Non avevano considerato la natura dell'infrazione commessa dai ricorrenti, ma avevano verificato l'esistenza dei disturbi mentali come richiesto dalla lettera e dell'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione e avevano ritenuto che vi era un rischio elevato di recidiva violenta. La Corte ha quindi giudicato che la detenzione dei ricorrenti continua a dipendere da una base legale valida ed è quindi regolare. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (quattordici voti contro tre).

<u>Sentenza Vavřička e altri contro la Repubblica Ceca</u> dell'8 aprile 2021 (ricorso 47621/13 e altri 5)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); vaccinazione infantile obbligatoria

Nella Repubblica Ceca vige l'obbligo legale generale di vaccinazione infantile contro nove malattie molto note in campo medico. Il rispetto di tale obbligo non può essere imposto fisicamente, ma i genitori che lo violano senza una ragione valida possono essere condannati al pagamento di una multa e i bambini non vaccinati non sono ammessi alla scuola materna (ad eccezione di coloro che non possono essere vaccinati per motivi di salute). Nella fattispecie, il primo ricorrente si era visto infliggere una multa poiché non aveva fatto vaccinare i suoi due figli e gli altri ricorrenti non sono stati ammessi alla scuola materna per ragioni simili. I ricorrenti hanno fatto valere nello specifico che le diverse conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo legale di vaccinazione erano incompatibili con il diritto al rispetto della loro vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU. La Corte ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, la vaccinazione obbligatoria, in quanto intervento medico non volontario, costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata. Ha riconosciuto che la politica di vaccinazione persegue il fine legittimo di tutela della salute e dei diritti altrui. Lo Stato gode pertanto di un ampio margine di apprezzamento in questo contesto. La decisione della Corte ricorda inoltre che l'interesse superiore dei minori deve prevalere in tutte le decisioni che li riguardano. In materia di vaccini, bisogna garantire che tutti i bambini siano protetti contro malattie gravi tramite la vaccinazione o l'immunità di gregge. Secondo la Corte, la politica sanitaria della Repubblica Ceca è conforme all'interesse superiore dei minori. Inoltre, la Corte ha osservato che l'obbligo di vaccinazione riguarda nove malattie contro le quali la vaccinazione è considerata sicura ed efficace dalla comunità scientifica. Per quanto concerne la proporzionalità, la Corte ha ritenuto che, valutate nel contesto dell'ordinamento nazionale, le misure contestate dai ricorrenti si situano in un rapporto di proporzionalità ragionevole con i fini perseguiti. Ha inoltre precisato che la questione da risolvere non era sapere se sarebbe potuta essere adottata un'altra politica, meno prescrittiva, bensì determinare se la decisione delle autorità ceche rientrasse nei limiti dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficiano in materia. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (sedici voti contro uno).

<u>Sentenza Valdis Fjölnisdóttir e altri contro l'Islanda</u> del 18 maggio 2021 (ricorso 71552/17)

Articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); rifiuto di riconoscere un legame parentale tra due madri d'intenzione e il loro figlio nato all'estero da una madre surrogata

Il caso riguarda il rifiuto di riconoscere in Islanda un legame parentale tra due madri d'intenzione e il loro figlio nato da una madre surrogata negli Stati Uniti. La maternità surrogata è vietata in Islanda e nessuna delle prime due ricorrenti ha legami biologici con il bambino. Le ricorrenti hanno fatto valere in particolare che il rifiuto delle autorità di registrare la prima e la seconda ricorrente quali genitori del terzo ricorrente non era compatibile con le garanzie dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU. La Corte ha giudicato che, nonostante l'assenza di legami biologici tra i ricorrenti, i legami esistenti tra loro costituivano una "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 CEDU. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la decisione di non riconoscere le prime due ricorrenti come genitori del bambino poggiava su una base sufficiente nel diritto interno. Tenuto conto degli sforzi impiegati dalle autorità per mantenere tale "vita familiare", nello specifico il fatto che il bambino era stato dato in affidamento alle prime due ricorrenti e che permaneva per loro la possibilità di adozione congiunta nel periodo in cui erano rimaste sposate, la Corte ha ritenuto che l'Islanda abbia agito nell'ambito del suo margine d'apprezzamento. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Centrum för Rättvisa contro la Svezia del 25 maggio 2021 (ricorso 35252/08)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, di domicilio e della corrispondenza (art. 8 CEDU); rischio di intercettazione delle comunicazioni della fondazione ricorrente nel quadro della sorveglianza delle telecomunicazioni

Il caso riquardava il rischio addotto dalla ricorrente, una fondazione che rappresenta i suoi clienti in controversie riguardanti il rispetto dei diritti e delle libertà, che le sue comunicazioni quotidiane con singoli individui, organizzazioni e imprese in Svezia e all'estero via e-mail, telefono e fax, spesso in merito a questioni delicate, potessero essere o siano state intercettate ed esaminate nel quadro di attività di sorveglianza. Invocando l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza), la fondazione ricorrente sosteneva che la legislazione e la pratica svedese sulla sorveglianza delle telecomunicazioni aveva pregiudicato e continuava a pregiudicare i suoi diritti. La Corte ha considerato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nel determinare il tipo di regime di sorveglianza di cui hanno bisogno per garantire la propria sicurezza nazionale. Il ricorso a sorveglianze di massa non è quindi di per sé contrario all'articolo 8 della CEDU. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, alla luce della costante evoluzione delle moderne tecnologie di comunicazione, l'approccio abituale riguardante i regimi di sorveglianza mirata deve essere adattato alle particolarità di un regime di intercettazione di massa, in ragione sia del rischio di abuso inerente a questo tipo di sorveglianza sia della legittima necessità di operare in segreto che la caratterizza. In particolare, il processo deve essere accompagnato da garanzie dall'inizio alla fine, che a livello nazionale si traducono nella valutazione in ogni fase del processo della necessità e della proporzionalità delle misure adottate, nell'autorizzazione sin dall'inizio (non appena lo scopo e la portata della sorveglianza sono definiti), da parte di un'autorità indipendente, delle attività di intercettazione di massa e nella supervisione e nel controllo posteriore indipendente delle operazioni. La Corte ha quindi identificato diversi criteri essenziali che devono essere chiaramente definiti dal diritto nazionale affinché il regime in questione possa essere giudicato conforme alle esigenze della Convenzione. Nel caso in questione, la Corte ha osservato che i servizi segreti di informazione svedesi si sono molto preoccupati di adempiere i loro obblighi ai sensi della Convenzione e che le caratteristiche principali del regime svedese relativo alla sorveglianza di massa soddisfa i requisiti della Convenzione. Tuttavia, ha ritenuto che il regime soffrisse di tre carenze: l'assenza di una regola chiara sulla distruzione del materiale intercettato non contenente dati personali; il fatto che né la legge relativa alla sorveglianza delle telecomunicazioni né alcun altro testo stabiliscono l'obbligo di tenere conto degli interessi della vita privata quando viene presa la decisione di condividere informazioni con partner stranieri; l'assenza di un controllo efficace a posteriori. Ha guindi ritenuto che il regime svedese relativo alla sorveglianza di massa supera il margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali e non fornisce una protezione adequata ed efficace contro l'arbitrarietà e il rischio di abusi. Violazione dell'articolo 8 della Convenzione (quindici voti contro due).

<u>Sentenza Big Brother Watch e altri contro il Regno Unito</u> del 25 maggio (ricorsi 58170/13, 62322/14 e 24969/15)

Nel caso in questione i ricorrenti erano giornalisti e organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo che contestavano tre sistemi di sorveglianza installati nel Regno Unito: 1) l'intercettazione di massa delle comunicazioni, 2) la ricezione di elementi intercettati ottenuti da governi e servizi di informazione stranieri e 3) l'ottenimento di dati della comunicazione da fornitori di servizi di comunicazione. Il caso riguarda una legge del 2000, nel frattempo sostituita. Invocando l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare e della corrispondenza), i ricorrenti contestavano le misure introdotte per l'intercettazione di massa delle comunicazioni, la ricezione di informazioni ottenute da governi e/o servizi di informazione stranieri e l'ottenimento di dati da fornitori di servizi di comunicazione. Invocando l'articolo 10 CEDU (libertà di espressione), alcuni dei ricorrenti hanno inoltre sollevato contestazioni in relazione alle loro attività come associazioni di giornalisti e come giornalisti. La Corte ha considerato che, tenuto conto delle molteplici minacce che gli Stati affrontano nella società moderna, l'uso di un sistema di intercettazione di massa non è di per sé contrario alla Convenzione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che un tale sistema debba essere accompagnato da garanzie dall'inizio alla fine, vale a dire che a livello nazionale la necessità e la proporzionalità delle misure adottate dovrebbero essere valutate in ogni fase del processo, che fin dall'inizio, ossia non appena lo scopo e la portata dell'operazione sono definiti, le attività di intercettazione di massa dovrebbero essere soggette all'autorizzazione di un'autorità indipendente e che le operazioni dovrebbero essere soggette a una supervisione e un controllo posteriori indipendenti. La Corte ha rilevato che il sistema di intercettazioni di massa in vigore nel Regno Unito all'epoca in questione presentava le seguenti carenze: le intercettazioni di massa erano autorizzate da un ministro e non da un organo indipendente dall'esecutivo; le categorie dei termini di ricerca che definivano i tipi di comunicazione passibili di esame non erano menzionate nelle richieste dei mandati di intercettazione e i termini di ricerca collegati a un individuo (vale a dire gli identificatori specifici come gli indirizzi e-mail) non erano soggetti a un' autorizzazione interna preliminare. La Corte ha altresì ritenuto che il sistema di intercettazione di massa violava l'articolo 10 CEDU poiché non proteggeva a sufficienza i dati giornalistici confidenziali. Ha inoltre constatato che il meccanismo di ottenimento dei dati delle comunicazioni da fornitori di servizi di comunicazione era contrario agli articoli 8 e 10 della CEDU poiché non era previsto dalla legge. D'altra parte, ha ritenuto che le procedure che autorizzano il Regno Unito a richiedere informazioni a governi e/o a servizi di informazione stranieri forniscono garanzie sufficienti contro gli abusi e impediscono alle autorità britanniche di utilizzare tali richieste per eludere gli obblighi derivanti dal diritto interno e dalla Convenzione. Violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza Hurbain contro il Belgio del 22 giugno 2021 (ricorso 57292/16)

Liberta di espressione (art. 10 CEDU); condanna civile del ricorrente, editore responsabile di un quotidiano, ad anonimizzare l'archivio digitale di un articolo

Il caso riguarda la condanna civile del ricorrente, editore responsabile di un quotidiano belga, ad anonimizzare l'archivio digitale di un articolo pubblicato nel 1994, che menzionava il nome completo del conducente coinvolto in un incidente stradale mortale. Davanti alla Corte, il ricorrente ha fatto valere una violazione della libertà di espressione (art. 10 CEDU). Secondo la Corte, i diritti di una persona oggetto di una pubblicazione disponibile in Internet dovrebbero essere oggetto di una ponderazione con il diritto del pubblico a informarsi su avvenimenti del passato e di attualità, in particolare facendo uso degli archivi digitali della stampa. I criteri da prendere in considerazione riguardo alla pubblicazione online e al mantenimento a disposizione di una pubblicazione archiviata sono di norma i medesimi criteri utilizzati dalla Corte nel quadro di una prima pubblicazione. Taluni possono però essere più o meno pertinenti a seconda delle circostanze del caso e del tempo trascorso. Nel caso in questione, la pubblicazione online dell'articolo non rivestiva alcun valore d'attualità. Secondo la Corte, l'archiviazione digitale di un articolo relativo a un delitto commesso non deve creare per l'autore una sorta di «casellario giudiziale digitale», tanto più quando, come in questo caso, la persona ha scontato la sua pena ed è stata riabilitata. Quanto alla forma di pubblicazione, la Corte ha considerato che le comunicazioni online e il loro contenuto hanno molte più probabilità delle pubblicazioni cartacee di violare il rispetto e l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata. Ha inoltre considerato che la misura imposta permetteva di conservare l'integrità dell'articolo in quanto tale, poiché si trattava solo di anonimizzare la versione pubblicata online. Pur ritenendo la misura proporzionale allo scopo legittimo perseguito, la Corte ha precisato che tale conclusione non può essere interpretata come implicante un obbligo per i media di verificare i loro archivi in modo sistematico e permanente; una verifica deve essere quindi effettuata solo su richiesta specifica. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (sei voti contro uno).

Sentenza Caamaño Valle contro la Spagna dell'11 maggio 2021 (ricorso 43564/17)

Diritto a libere elezioni (art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU), divieto di discriminazione (art. 14 CEDU in combinazione all'art. 3 del protocollo n. 1 e all'art. 1 del Protocollo n. 12 della CEDU); privazione del diritto di voto imposta a una donna con disabilità mentale

Il caso riguarda la privazione del diritto di voto imposta alla figlia della ricorrente, che soffre di disabilità mentale. Invocando l'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU (diritto a libere elezioni), isolato o in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione), e l'articolo 1 del Protocollo n. 12 (divieto generale di discriminazione), la ricorrente ha fatto valere che le restrizioni al diritto di voto imposte a sua figlia pregiudicano i diritti di quest'ultima e sono discriminatorie. La Corte ha ritenuto in particolare che lo scopo di "garantire che solo i cittadini in grado di comprendere le conseguenze delle loro decisioni e di prendere decisioni in modo cosciente e giudizioso partecipino agli affari pubblici", che ha guidato le decisioni delle giurisdizioni interne, era legittimo. La Corte ha constatato che le autorità avevano ponderato gli interessi in gioco e si erano basate sulla scarsa conoscenza personale che la figlia della ricorrente aveva del significato del voto e sul rischio di poter essere influenzata. La Corte ha quindi ritenuto che la decisione di privarla del diritto di voto è stata individualizzata e proporzionata allo scopo perseguito. Quindi secondo la Corte la decisione contestata non aveva ostacolato "la libera espressione dell'opinione del popolo". Per quanto riguarda l'accusa di discriminazione, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali avevano tenuto conto della situazione particolare in cui si trovava la figlia della ricorrente e non avevano preso alcuna decisione discriminatoria nei suoi confronti. Nessuna violazione

dell'art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU, dell'art. 14 della CEDU in combinato disposto con l'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 12 della CEDU (sei voti contro uno).